

REGOLAMENTO RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI COORDINAMENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI SISTEMI COLLETTIVI E ISTITUZIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE”, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, COMMA 8, E 15, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N.151.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti";

VISTI gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto n.151/2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, le modalità di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento di un Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del, n.

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1
(Istituzione del Registro e struttura organizzativa)

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:
 - a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005 n.151;
 - b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n.151,
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, nella quale è riportato l'elenco dei predetti sistemi nonché le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 2
(Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro)

1. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, che si avvale dell'APAT.
2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, comma 3, sono raccolti dalle Camere di Commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6.
3. Le Camere di Commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di Vigilanza e Controllo presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'APAT e l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane.

Art. 3
(Iscrizione dei Produttori al Registro)

1. L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
2. L'iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.
3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane per conto delle Camere di Commercio.

Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

4. All'atto dell'iscrizione al Registro il Produttore deve indicare:

- a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;
- b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE);
- c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;
- e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.

5. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.

6. Qualora il produttore non disponga dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.

7. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

8. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e in sede di emissione della fattura.

Art. 4

(Variazione dei dati di iscrizione al Registro)

1. I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

Art. 5

(Oneri relativi all'istituzione del Registro e Diritto di segreteria)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

2. L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio con modalità telematica

Art. 6
(Comunicazione annuale dei produttori)

1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e Controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.

2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:

- a) il numero e il peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;
- b) il numero e il peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

Art. 7
(Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi)

1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo comunica per via telematica al Comitato di Vigilanza e Controllo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi alla sua costituzione;
- b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, come ulteriormente suddivise nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, gestite;
- c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
 1. RAEE domestici storici
 2. RAEE professionali storici
 3. RAEE domestici nuovi
 4. RAEE professionali nuovi
 5. RAEE illuminazione

2. I sistemi collettivi comunicano al Comitato di Vigilanza e Controllo ogni variazione dei dati di cui al comma 1.

3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di Vigilanza e Controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al numero e al peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate.

Art. 8
(Accesso ai dati)

1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 9
(Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi)

1. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, è costituito in forma di consorzio avente personalità di diritto privato, al quale partecipano con diritto di voto paritario tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro 30 giorni dalla loro costituzione.

2. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento nella forma di cui al comma 1.

3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento.

4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.

Art. 10
(Compiti del Centro di coordinamento)

1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.

2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce con l'ANCI le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità dell'intervento;
- b) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;
- c) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'allegato A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;
- d) ottimizza il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento;

- e) assicura la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;
- f) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'allegato A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, smistati ai sistemi collettivi;

3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al Comitato di Vigilanza e Controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 .

4. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni, purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

Art.11 (Organizzazione del Centro di coordinamento)

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo;
- b) il Comitato Esecutivo, composto da tre membri, tra cui il Presidente;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Presidente e il Comitato Esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per 12 mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso.

2. Lo statuto del Centro di coordinamento è deliberato dall'Assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Il Centro di coordinamento adotta uno o più regolamenti di funzionamento. Ciascun regolamento deve essere sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono richiedere modifiche ed integrazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 12 (Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento)

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto.

2. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attività di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema è esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attività.

Art. 13 (Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, di cui: 2 designati dalla Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confcommercio, 1 da Confindustria, 1 dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e Media impresa (CNA), 1 dalla Confederazione Italiana della piccola e media industria (CONFAPI), 1 da Federambiente, 1 da FISE, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.

Art. 14

(Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. Il Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di Indirizzo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di Vigilanza e Controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

Art. 15

(Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di Vigilanza e di Controllo.
2. Il Comitato d'indirizzo può richiedere, a maggioranza dei componenti,, la convocazione del Comitato di Vigilanza e Controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche.
3. L'attività di segreteria del Comitato d'indirizzo è assicurata dalla Segreteria del Comitato di Vigilanza e di Controllo.
4. 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.